Convenzione tra l'Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari e l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari per il trattamento di pazienti affetti da Malattie Infettive presso gli Istituti Penitenziari.

TRA

L'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, di seguito indicata con A.O.U., con sede legale in Sassari, Via M. Coppino, 26, C.F. e P.I.V.A. 02268260904, rappresentata dal Commissario Straordinario, Dott. Giuseppe Pintor, domiciliato per la carica presso la medesima;

e

L'Azienda Sanitaria Locale di Sassari, di seguito indicata con A.S.L., con sede legale in Sassari, Via Monte Grappa, 82, C.F. 92005870909, rappresentata dal Commissario Straordinario, Dott. Agostino Sussarellu, domiciliato per la carica presso la medesima;

PREMESSO CHE:

- il D.P.C.M. 1 aprile 2008, adottato ai sensi dell'art. 2, commi 283 e 284 della Legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008) stabilisce il trasferimento al S.S.N. di tutte la funzioni sanitarie riguardanti la medicina penitenzieria;
- l'art. 6 del citato D.P.C.M. ha previsto il trasferimento al S.S.N. delle risorse finanziarie per l'espletamento delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria;
- vista la Delibera della Regione Autonoma della Sardegna del 24 aprile 2012, n. 17/12 avente ad oggetto: D.Lgs. n. 140/2011 "Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna in materia di sanità penitenziaria". Linee guida per l'organizzazione del servizio e il trasferimento dei rapporti di lavoro;
- Considerata l'urgenza di garantire assistenza sanitaria all'interno dei reparti detentivi della casa circondariale di Sassari e di Alghero e constatato il perdurare dei servizi di traduzione dei detenuti presso la Clinica di Malattie Infettive dell'AOU di Sassari per l'effettuazione dei controlli sanitari, con grave pregiudizio per gli standard di sicurezza ed inutile aggravio dei costi, appare opportuno l'implementazione del servizio da parte della Asl di Sassari;
- In data 25.01.2015 è scaduto il rapporto convenzionale tra l'AOU di SS e l'ASL di SS per il trattamento di pazienti affetti da Malattie Infettive presso gli Istituti Penitenziari;
- È intendimento delle due Aziende, alla luce di una proficua collaborazione, la prosecuzione del rapporto convenzionale;

Tutto ciò premesso convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

Oggetto della Convenzione

La Asl di Sassari attraverso l'opera professionale di due specialisti infettivologi dell'U.O.C. di Malattie Infettive dell'AOU di Sassari e con l'eventuale supporto di un medico della Asl di Sassari, gestirà il servizio di assistenza ai detenuti e internati della Casa Circondariale di Sassari e di Alghero affetti da HIV e patologie correlate, avendo come struttura sanitaria di riferimento la U.O.C. Malattie Infettive o altro reparto ospedaliero individuato ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 135 del 1990.

Articolo 2

Modalità

Gli interventi da attuare riguardano l'assistenza ai detenuti ed internati della Casa Circondariale di Sassari e di Alghero affetti da HIV e patologie correlate attraverso:

- Visite mediche, monitoraggio clinico ed informazione individuale dei pazienti affetti da epatiti croniche virali, cirrosi epatiche, tubercolosi, polmonite, sifilide, HIV e AIDS e altre patologie infettive;
- Screening tubercolinico sui nuovi giunti;
- Attività periodica di informazione e counseling collettivo su detenuti e personale in accordo e con l'organizzazione delle Direzioni degli Istituti Penitenziari;
- Attività di controllo delle malattie infettive in carcere e di collegamento con le strutture esterne per la continuità diagnostica e terapeutica;
- Assistenza medico specialistica per le malattie infettive presso le Case Circondariali di Sassari e Alghero;
- prescrizione dei farmaci antiretrovirali con predisposizione delle relative richieste.

I medici effettueranno esclusivamente le attività di consulenza secondo un piano di lavoro concordato periodicamente con i Responsabili Sanitari dei due Istituti Penitenziari, in base alle esigenze dei detenuti.

Pertanto, qualsiasi ulteriore prestazione di diagnostica o di laboratorio collegata all'attività di consulenza non potrà ritenersi ricompresa nella attività oggetto della presente convenzione ma sarà fatturata secondo quanto previsto nel nomenclatore tariffario regionale.

Le prestazioni di consulenza oggetto del presente accordo verranno espletate dai Dirigenti Medici, a tal fine individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del CCNL della Dirigenza Medica, al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza.

Articolo 3

Compensi

Per lo svolgimento delle attività di consulenza di cui all'art 2 verrà corrisposto dall'ASL di

Sassari un importo lordo annuo, comprensivo degli oneri a carico dell'Azienda, pari ad € 28.000,00.

L'avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà documentata mensilmente, dallo specialista infettivologo dell'AOU di Sassari, mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante le attività effettuate (RENDICONTO MENSILE DELLE ATTIVITÀ) vistata dalla Direzione del carcere.

Articolo 4

Rendicontazione e pagamenti

Il RENDICONTO MENSILE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA sarà inoltrato dal responsabile della U.O.C. di Malattie Infettive dell'AOU al Servizio Bilancio entro il decimo giorno del mese successivo allo svolgimento dell'attività.

Il Servizio Bilancio dell'AOU di Sassari provvederà all'emissione della relativa fattura mensile nel termine di 7 giorni dalla ricezione della rendicontazione.

I pagamenti verranno effettuati dall'ASL di Sassari, dietro presentazione di relativa fattura emessa dall'AOU di Sassari.

L'ASL di Sassari si impegna ad effettuare il pagamento e la liquidazione delle fatture entro il sessantesimo giorno dal ricevimento delle stesse con versamento dell'importo dovuto mediante bonifico bancario sul c/c girofondi 0306369 di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia di Sassari.

Articolo 5

Obblighi Assicurativi

Le coperture assicurative di legge relative agli infortuni, anche riguardo alla trasferta dei professionisti, restano a carico dell'AOU di Sassari.

Ferme restando le responsabilità del singolo professionista impegnato nelle attività ascrivibili all'attività consulenziale svolta, rimane, comunque, a carico della ASL di Sassari la copertura per la RCT in relazione alle attività autorizzate con la presente Convenzione.

Articolo 6

Durata

La presente convenzione ha durata annuale con validità dal 25.01.2015 salvo recesso da esercitarsi con le modalità di cui al successivo art. 7.

Essa potrà essere eventualmente modificata ed integrata nel tempo, alla luce di eventuali nuove esigenze operative delle parti.

Articolo 7

Recesso

Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione con preavviso di almeno tre mesi.

La notifica del recesso dovrà avvenire a mezzo raccomandata A/R.

Nel caso di recesso saranno fatti salvi i diritti a percepire i corrispettivi dovuti per le prestazioni eseguite sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

Articolo 8

Trattamento dati

Con il presente atto, l'Asl di Sassari e il proprio personale coinvolto ed autorizzato alla collaborazione di cui al presente atto sono autorizzati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento dei dati personali per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse.

Tutti i dati e le informazioni di cui dipendenti, collaboratori e professionisti autorizzati entreranno in possesso in ragione della presente convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla loro presenza nei locali dell'Azienda, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa convenzione, secondo la normativa vigente in materia.

Articolo 9

Foro competente

Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è, in via esclusiva, quello di Sassari.

Articolo 10

Registrazione

Per quanto non previsto espressamente nella presente convenzione, s'intende richiamata la vigente normativa in materia.

Il presente contratto, scritto su quattro pagine, sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della parte che intenda richiederla.

Letto, Approvato e sottoscritto

Sassari li,

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI SASSARI	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI
Il Commissario Straordinario	**Il Commissario Straordinario**
(Dott. Agostino Sussarellu)	**(Dott. Giuseppe Pintor)**
_____	_____